

Sul falso valutativo nessun “colpo di spugna”

Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale anche di tale condotta

/ Maurizio MEOLI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all'impostazione prospettata dalla sentenza della Cassazione n. [890/2016](#), e confermata dalla pronuncia n. [12793/2016](#), hanno stabilito che **sussiste il delitto** di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione od omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosti consapevolmente da essi, senza darne adeguata informazione giustificativa ed in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. In senso contrario, invece, si erano espresse le sentenze della Cassazione nn. [33774/2015](#) e [6916/2016](#). A renderlo noto è l'informazione provvisoria n. 7 della Suprema Corte.

In attesa ora del deposito delle motivazioni, peraltro, appare interessante registrare l'**espresa presa di posizione** a favore della soluzione di maggior rigore anche da parte di Assirevi nel Quaderno n. [20](#) (“La riforma del falso in bilancio 2015”).

Il bilancio – si osserva – deve essere predisposto nel rispetto delle norme e dei principi che ne disciplinano la redazione e le disposizioni normative convergono sull'importanza a tali fini dei principi contabili, sia nazionali (OIC) che internazionali (IAS). Questi principi (*cf.* gli OIC nn. [11](#) e [29](#) e gli IAS nn. [1](#) ed [8](#)) evidenziano come, dal punto di vista contabile, il bilancio non fornisca un quadro fedele della situazione economico-patrimoniale di una società quando risulti viziato da errori qualificabili come “significativi” sia qualitativamente che quantitativamente. Nella prassi si parla anche di “materiality”, per indicare un errore tale da indurre i destinatari del documento a **modificare le proprie decisioni**.

Ciò rileva nell'individuazione dell'elemento oggettivo del reato in questione; per la cui integrazione sono da considerare anche gli ulteriori profili e, in particolare, quello soggettivo. Peraltro, il bilancio è essenzialmente il risultato di un processo di stima ed ogni attività valutativa si basa su di un fatto materiale e non può prescindere da esso. Di conseguenza, un'eventuale esclusione delle valutazioni dal profilo oggettivo del falso in bilancio finirebbe per **ridurre significativamente** l'ambito di applicazione del reato.

A fronte di ciò, occorre considerare l'estrema complessità insita nei processi di stima che caratterizzano la formazione del bilancio. Un giudizio in merito alla valutazione effettuata non può che essere condotto sulla base di una considerazione “ex ante”, ovvero avendo riguardo alle sole informazioni disponibili al momento dell'effettuazione della stima. E, rispetto ad esse, la corretta applicazione dei principi contabili di riferi-

mento potrebbe comunque condurre a **differenti rappresentazioni** della medesima realtà, senza per questo sfociare in versioni contraddittorie o sbagliate. L'incidenza dei profili di soggettività nelle valutazioni, quindi, viene solo minimizzata tramite principi di riferimento (i principi italiani di valutazione, oltre ai già ricordati OIC e IAS) o elementi oggettivi (ad esempio, il valore di mercato). In ogni caso, poi, la modifica di una valutazione nel tempo rappresenta una circostanza sostanzialmente diversa dall'errore contabile; ferma restando la necessità di assicurare la verificabilità “a posteriori” della stima e del procedimento che ha condotto alla sua determinazione.

L'importanza dei principi contabili – la cui applicabilità è in taluni casi imposta (*cf.*, per gli IAS, il DLgs. [38/2005](#), con riguardo ad alcune tipologie di società) e, in altri, solo riconosciuta (*cf.*, per gli OIC, le indicazioni di dottrina e giurisprudenza, nonché gli [artt. 9-bis](#) del DLgs. 38/2005 e [12](#) comma 3 del DLgs. 139/2015) – è confermata dalla sentenza n. 890/2016 della Cassazione, nella quale si sottolinea quanto segue: se “fatto” è il dato informativo, e se “materiali e rilevanti” sono solo i dati oggetto di informazioni **“essenziali e significative”** capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte. Sicché sarebbe manifestamente illogico escluderle dall'ambito di applicabilità della fattispecie.

Certamente la rappresentazione di un fatto reca in sé ampi margini di soggettività e opinabilità. Ma quando la rappresentazione valutativa deve essere parametrata a criteri predeterminati, **dalla legge o dalla “prassi”**, l'elusione di quei criteri – o l'applicazione di metodi diversi da quelli dichiarati – costituisce falsità, nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità convenzionale conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, il cui rispetto è garanzia di uniformità e coerenza, oltretutto di certezza e trasparenza.

Lungo la stessa linea si è posta anche la pronuncia della Cassazione n. 12793/2016, secondo la quale sussiste piena ed integrale continuità normativa tra l'art. 2621 c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche di cui alla L. 69/2015, e quella attuale, sicché nella fattispecie in questione, rispetto alle condotte che possono in ipotesi ricondursi a “valutazioni”, non si pone il problema della sopravvenuta “abrogatio criminis”. In particolare, l'eliminazione dell'inciso “ancorché oggetto di valutazione”, lungi dal costituire un'ipotesi abrogativa di una “categoria”, quella del falso c.d. valutativo/estimativo, ha implicitamente ribadito e sancito chiaramente, con la soppressione di qualsiasi riferimento alla “valutazione”, l'**irrelevanza del percorso ar-**

gomentativo attraverso il quale il "fatto" non corrispondente al vero viene esposto in bilancio, ossia se attraverso un percorso valutativo o riproduttivo di un dato, dovendo escludersi rilevanza penale ai soli apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo. Ciò che conta è che l'"informazione" non corrispondente al vero sia "rilevante" e concretamente idonea ad indurre altri in errore.

A fronte di tutto ciò, al fine di stabilire quando un bilancio possa considerarsi corrispondente al vero, Assirevi propone di inserire nelle fattispecie incriminatrici in questione ([artt. 2621](#) e [2622](#) c.c.) l'**espresso richiamo** ai principi contabili, nazionali o internazionali (a seconda della tipologia di società). Soluzione che garan-

tirebbe una più corretta, precisa e meno discrezionale applicazione delle fattispecie stesse e che sarebbe utile ad individuare quale sia il falso rilevante idoneo a trarre in inganno e, al tempo stesso, effettivamente lesivo del bene giuridico della tutela dell'informativa societaria. Si eviterebbero, quindi, i rischi di un'eccessiva dilatazione della punibilità; ciò soprattutto nell'ambito delle **società "aperte"**, dove, alla eliminazione delle soglie di punibilità e del requisito dell'alterazione sensibile, si aggiunge la punibilità dell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero a prescindere dalla loro **"rilevanza"** (specificazione fornita per le sole società "chiuse").